

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 746)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CASCIA, CARMENO, DE TOFFOL, GIOINO, GUARASCIO, MARGHERITI, COMASTRI e IANNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1984

Trasferimento alle comunità montane delle funzioni svolte dai consorzi di bonifica

ONOREVOLI SENATORI. — A norma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, le funzioni dello Stato concernenti i consorzi di bonifica montana, anche interregionali, sono state trasferite alle regioni. Rimane nella competenza del legislatore statale, a norma dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà di dettare i principi fondamentali relativi alla materia della bonifica e all'organizzazione delle funzioni dei soggetti pubblici che vi intervengono.

L'articolo 1 del presente disegno di legge stabilisce il principio, ispirato a evidenti ragioni di funzionalità, dell'assegnazione delle funzioni svolte dai consorzi di bonifica alle comunità montane, ove esistano.

La competenza a disciplinare l'attuazione di tale principio, e dunque a regolare in concreto il trasferimento alle comunità montane delle funzioni e dei beni dei consorzi di bonifica nonché l'inquadramento del personale, non può non spettare alla legge regionale che vi provvede con scelte autonome secondo una rigorosa interpretazione del disposto dell'articolo 117 della Costituzione.

La legge statale, ad evitare il prolungarsi di un lungo periodo transitorio, fonte di incertezze e di precarietà amministrative, stabilisce soltanto il termine ultimo di un anno entro il quale le procedure amministrative di trasferimento disciplinate dalle leggi regionali dovranno essere completate.

Il termine stabilito per la promulgazione delle leggi regionali predette coincide invece con quello di tre mesi stabilito in via generale dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, per l'adeguamento della legislazione regionale ai principi stabiliti da leggi statali sopravvenienti.

La necessità e l'urgenza dell'approvazione del presente disegno di legge dipende anche dai fenomeni di degrado e di abbandono in cui versano larghe zone montane del nostro paese.

Tale degrado ha cause economiche e politiche ben precise che attengono al modo concreto in cui si è sviluppata l'economia e la società del nostro paese in questi anni. Vi è tuttavia anche una causa che va ricercata nella frammentarietà e nella contraddittorietà della normativa per le zone mon-

tane che si è succeduta in questi anni nonchè al sovrapporsi di strumenti, funzioni e centri decisionali che allo stato delle cose sono dannosi al pieno dispiegarsi del ruolo e delle funzioni delle comunità montane che hanno trovato organica sistemazione nella legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Qualsiasi giudizio si voglia esprimere nei confronti delle comunità montane (ritardi e inadempienze, specie nel Mezzogiorno) bisogna tuttavia riconoscere in generale una loro funzione positiva di aggregazione e di programmazione.

È necessario rimuovere la convivenza ormai intollerabile di enti che esprimono la volontà popolare in rapporto con i problemi concreti della gente con enti che di fatto limitano le capacità di programmazione e di intervento dei primi.

Questo dualismo di poteri, di competenze e di obiettivi va rimosso facendo emergere sempre più e meglio ruolo e funzioni delle assemblee elettive.

Tanto premesso auspichiamo una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le funzioni svolte dai consorzi di bonifica in territori nei quali operano le comunità montane istituite ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono trasferite alle comunità stesse entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La legge regionale disciplina, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il trasferimento alle comunità montane, singole o associate, delle funzioni e dei beni mobili e immobili dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 1.

La legge regionale disciplina l'inquadramento del personale dipendente dai consorzi di bonifica e dispone di conseguenza la soppressione dei consorzi stessi.

Art. 3.

Al trasferimento delle funzioni e dei beni dei consorzi interregionali di bonifica e alla conseguente soppressione dei medesimi provvedono, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, le regioni interessate previa intesa tra di esse.